



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it flp@email.it

Segreteria Generale

Prot. n. 329/FLP/2004

Roma, 16 febbraio 2004

NOTIZIARIO N° 07

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.
ROMA

STOP AL PASSAGGIO DI LIVELLO DEL PERSONALE MINISTERIALE PREVISTO DALLA FINANZIARIA 2004

A seguito delle continue richieste che continuano a pervenire alla scrivente Segreteria, si conferma che con il decreto-legge n. 356 del 29 dicembre 2003 il Governo ha abrogato il comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004, che prevedeva il passaggio dal livello C2 al C3 per il personale dell'Economia e delle Finanze appartenente alla ex carriera direttiva, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex ottava qualifica funzionale e con decorrenza dallo stesso dicembre 1990. La posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive sarà regolata mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Si allega il testo del decreto legge in argomento

L'UFFICIO STAMPA

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2003, n.356 - (Gazzetta Ufficiale n.300 del 29.12.2003).

Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento ope legis di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sara' definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

(Comma abrogato ART.3 comma 78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7



del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.)